

# **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, paragrafo 6 del  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

## **TRA**

- L’Avv. Girolamo Giaquinto, nato a Montoro Superiore (AV) il 03/07/1967, domiciliato per la carica in Montoro, presso la Sede Legale dell’Ente, il quale interviene al presente atto, non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montoro con sede legale in Piazza Pironti n.2 –Montoro- nella sua qualità di Sindaco dell’Ente medesimo,

## **E**

- Dr. Parrella Antonio , nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02/09/1975, residente in Montoro alla via Paolo Trucillo,n°6 Codice Fiscale PRRNTN75P02I234T-P.Iva 02957510643-, (PEC: antonio.parrella@gigapec.it ),

## **PREMESSO CHE**

1) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

2) Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a). 3). L’Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie ivi prevista;

3) le predette disposizioni prevedono che il RDP assolve ai suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti dei dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento (considerando n. 97 del RGPD);

4) il Comune di Montoro. è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lettera a) del RGPD;

5) il dott. Antonio Parrella, nato a Maria Capua Vetere (CE) il 02/09/1975 e residente in Montoro alla Via Paolo Trucillo,6-- CF --PRRNTN75P02I234T-P.Iva 02957510643 -, si è reso disponibile, per il Comune di Montoro, all'affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati per l'importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) comprensivo di IVA ed oneri previdenziali

6) Il Dr. Antonio Parrella è il soggetto idoneo ad assumere la veste di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Ente, in virtù del Decreto Sindacale n°7 del 27/11/2020.

7) Il Dr. Antonio Parrella offre idonea garanzia di indipendenza ed imparzialità anche in considerazione del fatto che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Comune di Montoro (in seguito anche Ente) conferisce, al dr. Antonio Parrella che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione d'impresa, alle condizioni e modalità previste nel presente contratto e negli atti ivi richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale, l'affidamento del servizio consistente nell'assunzione dell'incarico e lo svolgimento dei compiti di Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) secondo quanto previsto dal RGPD:

*a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione*

*relative alla protezione dei dati:*

- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;*
- d) considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;*
- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;*
- f) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;*
- g) fungere da punto di contatto con gli Interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal RGPD;*

2. Il dr. Antonio Parrella, nella qualità di Responsabile della Protezione dei Dati personali, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i **seguiti ulteriori compiti e funzioni accessorie** non incompatibili con quelle di cui all'elencazione precedente:

- a. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alle figure soggettive, ripartizioni di responsabilità e compiti delineati dal regolamento (ad esempio, contitolarità, responsabilità del trattamento, rappresentanza, autorizzazione, ...) e, se del caso, predisposizione di normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;*
- b. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alla procedura di "gestione" della violazione dei dati personali (c.d. data breach) di cui agli artt. 33 e 34 del RGPD e, se del caso, predisposizione di normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;*
- c. fornire assistenza in caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD;*

- d. *procedere alla mappatura dei processi/procedimenti, con il supporto del Segretario Generale e dei Responsabili di Settore dell'Ente;*
- e. *analizzare e verificare la compatibilità dei processi/procedimenti interni all'Ente rispetto ad una valutazione dei rischi da trattamento;*
- f. *fornire assistenza in caso di ispezioni ad opera del garante per la protezione dei dati personali o soggetti da questi designati;*
- g. *prevedere almeno una giornata formativa in materia di privacy per tutto il personale dipendente.*

## **ARTICOLO 2**

### **TEMPO DELLA PRESTAZIONE**

1. Non è prevista la presenza fisica del RPD presso la sede dell'Ente con periodicità prestabilita e carattere continuativo. Tutti i contatti con il medesimo avvengono con comunicazione telefonica e/o e-mail, salvo documentata esigenza da verificare in concreto.
2. Le attività di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a2) saranno di regola prestate entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta fatta pervenire dall'Ente a mezzo comunicazione e-mail.
3. In caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD è garantita l'assistenza per gli adempimenti necessari, ivi compresa la notifica al Garante e/o la comunicazione agli interessati entro 12 ore.
4. In caso di ispezioni presso la sede dell'Ente ad opera del Garante ovvero di soggetti dal medesimo delegati, è garantita la presenza in loco ovvero l'assistenza telefonica entro le 4 ore dalla richiesta.

## **ARTICOLO 3**

### **OBBLIGHI IN CAPO ALL'ENTE**

1. L'Ente si impegna a:
  - a) porre in essere ogni attività utile o necessaria all'ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel Regolamento, ad adempiere con diligenza alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali ed a porre in essere ogni attività individuata come necessaria dal RPD;
  - b) mettere a disposizione le risorse finanziarie ed organizzative necessarie e concordate nel

presente contratto, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

c) assumere le necessarie misure organizzative (ed anche disciplinari) atte a garantire la partecipazione del proprio personale agli eventi formativi previsti nel contratto nonché a garantire che il proprio personale presti la necessaria collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto (a mero titolo esemplificativo, fornitura delle informazioni richieste, restituzione e risposta ai questionari, ecc...);

d) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

e) designare e mantenere designato un soggetto, interno all'Ente, quale "unico" referente del RPD per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, il cui nominativo ed ogni sua variazione sarà comunicato entro e non oltre sette giorni dalla designazione;

f) garantire che il RPD, nell'ambito dell'attività così affidata, potrà riferire direttamente al Sindaco o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato.

2. In caso di richieste di consulenza sarà cura dell'Ente fornire al RPD, tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del quesito sottoposto. L'Ente garantisce, inoltre, l'esattezza e la veridicità delle informazioni fornite, così come garantisce la libera disponibilità dei dati personali e dei documenti ad essa forniti.

3. Il RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, sono autorizzati ad avvalersi dell'attività strumentale dei competenti uffici dell'Ente, a prendere visione di tutti gli atti, i provvedimenti ed i documenti, anche preparatori, inerenti alle questioni da trattare e comunque necessari allo svolgimento dell'attività dedotta nel contratto, anche se detenuti presso uffici diversi da quello richiedente specifiche attività di consulenza ed assistenza.

4. Qualora lo svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto richiedesse l'acquisizione e/o valutazione di atti, provvedimenti e documenti detenuti da altri soggetti, pubblici o privati, sarà cura ed onere dell'Ente acquisirne la libera disponibilità o consultazione.

5. Per il migliore espletamento dell'incarico il RPD ha piena facoltà di frequentare gli uffici dell'Ente, anche avvalendosi di propri collaboratori, nei tempi e negli orari da concordarsi, in relazione alle necessità di trattazione delle questioni loro affidate.

#### **ARTICOLO 4 DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione, per un periodo di tre anni, rinnovabile .
2. L'Ente si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto per ulteriori 6 (sei) mesi o comunque per il tempo tecnico che risulterà necessario ai fini del subentro del nuovo affidatario. In tali casi il RPD ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto e garantire le caratteristiche tecniche ed il livello offerti. Resta inteso che il rinnovo è in ogni caso subordinato alla previa verifica della sussistenza di idonea copertura finanziaria.

#### **ARTICOLO 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO**

1. L'Ente si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto in caso di gravi inadempienze da parte del RPD, come ogni azione od omissione che causi gravi danni all'immagine del Comune o inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto e dalla normativa citata in premessa.
2. Eventuali inadempienze agli obblighi previsti nel presente contratto saranno contestate per iscritto concedendo un congruo termine pari, almeno, a trenta (30) giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali ovvero per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che il RPD abbiano provveduto ovvero, in caso le controdeduzioni non fossero presentate o risultassero non accoglibili , l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO**

1. L'importo contrattuale annuo, comprensivo di IVA ed oneri previdenziali, è stabilito in Euro 5000,00 (Euro cinquemila/00) annui. Il corrispettivo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo annuale di cui sopra verrà versato dall'Ente al RPD a fronte di presentazione di regolari fatture, in due quote annuali al 30 giugno e al 31 dicembre.

#### **ARTICOLO 7 SICUREZZA DEI DATI DELL'ENTE ED INFORMAZIONI RISERVATE**

1. Per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua scadenza, risoluzione o cessazione per qualsivoglia motivo o causa, le informazioni relative all'Ente rimarranno di proprietà dell'Ente e dei singoli interessati, oltre che riservate qualora non costituenti dati personali tutelabili dal RGPD.

2. Il Dr. Antonio Parrella, nello svolgimento del servizio affidato, è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto nazionale e dell'Unione europea.

3. Tutte le informazioni comunicate da una parte all'altra in esecuzione del presente contratto, sia prima che dopo la data di sottoscrizione, ed espressamente indicate dalla stessa come informazioni riservate, saranno ritenute tali e saranno utilizzate unicamente per gli scopi di cui al contratto. Al fine di prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, ciascuna parte adotterà cautele non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli, fermo restando che ciascuna parte potrà pretendere dall'altra l'adozione di più stringenti cautele per specifiche informazioni dalla stessa parte indicate.

4. Nessuna di tali informazioni potrà essere divulgata dalla parte che le riceve, dai suoi rappresentanti, collaboratori o dipendenti senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo quanto previsto al successivo punto 6.

### **ARTICOLO 13**

#### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. In ogni caso, i trattamenti di dati personali resi necessari dall'esecuzione del presente contratto avverranno, con modalità manuali ed elettroniche, solamente nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità indicate in contratto, ad opera di soggetti debitamente formati ed autorizzati, impegnati a garantire un adeguato obbligo legale di riservatezza.

2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- b) *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la*

*resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*

- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*

4. Il RPD si impegna, ove tenuto, a:

- a) mettere a disposizione dell'Ente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dall'Ente o da un altro soggetto da questi incaricato;*
- b) informare e coinvolgere tempestivamente l'Ente di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;*
- c) informare immediatamente l'Ente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;*

#### **ARTICOLO 15 PUBBLICAZIONI**

Il RPD si riserva di pubblicare sul portale web dell'Ente, in forma rigorosamente anonima, i quesiti proposti e le relative risposte, anche accompagnandoli ad articoli monografici, qualora le questioni affrontate sottendano tematiche di particolare interesse scientifico.

#### **ARTICOLO 19 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Tutti i contenuti dei pareri, dei documenti e dei materiali in generale, predisposti in esecuzione del presente contratto sono proprietà esclusiva e riservata di chi li ha predisposti e sottoscritti, e/o dei loro aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.

I materiali forniti all'Ente in esecuzione del presente contratto potranno essere liberamente utilizzati alle seguenti condizioni:



- dovranno rimanere nel loro formato originale e, qualora riprodotti, dovranno sempre recare le indicazioni proprietarie o relative al copyright o agli autori;
- l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità non deve avere scopo di lucro;
- deve essere citata la fonte e l'autore e/o titolare dei diritti;
- l'utilizzo in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo di materiali rappresentati da testi legali (es: informative, condizioni contrattuali, etc.) è vietato. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Il riutilizzo dei materiali forniti in esecuzione del presente contratto al di fuori delle fattispecie contrattualmente dedotte è consentito dell'Azienda e del RPD, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro.

## **ARTICOLO 20 FORMAZIONE, SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 14 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore ad euro 40.000,00, il presente contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il presente atto soggetto ad IVA, è registrabile in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi del disposto degli artt. 6 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Trattandosi di contratto stipulato in forma "privata" e "semplificata" non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 in tema di diritti di segreteria.

## **ARTICOLO 22 RINVIO ALLE NORME GENERALI**

1. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina tale materia.

2. Parimenti trovano specifica applicazione e richiamo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016


"Regolamento generale sulla protezione dei dati", le norme nazionali in tema di protezione dei dati personali ed i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Trovano in ogni caso applicazione le norme di leggi vigenti per ciascuna materia coinvolta nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche se non espressamente citate o richiamate.

Montoro, 30 dicembre 2020

Il Responsabile Protezione Dati personali

Dr. Antonio Parrella



Il Sindaco

Avv. Girolamo Giacinto

